

COMUNE DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 gennaio 2022 e n. 12 del 4 marzo 2022, nelle persone di:

- Dott. Capuzzo Giampaolo, presidente,
- Dott. Tosi Alberto, componente,
- Dott.ssa Bressan Romina, componente,

si è riunito in data 04.04.2023 in modalità telematica, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio nr. 7 del 03.04.2023 ad oggetto:
"Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Modifiche. Approvazione."

VISTO:

l'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 ha disposto che: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

RITENUTO

di prevedere la gratuità delle occupazioni di suolo pubblico, effettuate con cappotti o rivestimenti termici di spessore non superiore a 15 centimetri allo scopo di incentivare la riqualificazione energetica degli edifici e che necessita pertanto integrare l'articolo 29 - "Esenzioni" del regolamento vigente approvato con ultima deliberazione di C.C. n. 65/2022 con l'aggiunta del seguente comma:

2. Sono inoltre esenti le occupazioni permanenti di suolo pubblico per la realizzazione di "cappotti termici" sulle facciate degli edifici esistenti, nella misura max di 15 cm. di spessore, e di elementi di copertura generata dalla realizzazione dei suddetti a seguito di rilascio di permesso di costruire o di titolo abilitativo equivalente di cui al DPR 380/01" e s.m.i. e, in subordine, al parere dell'Ufficio tecnico comunale. Tali occupazioni non potranno in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica; tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico.

VISTO

il parere di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Tributi, accertamento e riscossioni e il parere di Regolarità Contabile del Responsabile del Settore Finanziario e del Personale, rilasciati ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 18/10.2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente presso le singole sedi di residenza

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giampaolo Capuzzo

Dott. Tosi Alberto

Dott.ssa Bressan Romina